

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge n. 132/2016 che al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** l'allegato 2 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2020 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 44318 del 12 giugno 2020, contenente l'istanza delle Regioni Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e Marche per il rilascio del microimenottero *Trissolcus japonicus* quale agente di controllo biologico della cimice asiatica *Halyomorpha halys*;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 80/2020 del 9 luglio 2020 con la quale si rilevava l'opportunità di posporre il Piano dei rilasci al 2021, richiedendo l'integrazione dello Studio del rischio e del relativo Piano di monitoraggio presentati;

- VISTA** la documentazione integrativa inviata dai richiedenti alla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da quest'ultimo inoltrata all'ISPRA con nota prot. 1081 del 7 gennaio 2020 per un nuovo parere del Consiglio SNPA;
- CONSIDERATO** che tale documentazione integrativa è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del Decreto 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha prodotto un documento finale di valutazione tecnica;
- PRESO ATTO** che da tale valutazione emerge che le informazioni fornite sono molto disomogenee tra le regioni e che in diversi punti la documentazione non risponde in modo completo alle richieste inserite nella precedente valutazione ISPRA-SNPA e necessita pertanto di essere integrata;
- PRESO ATTO** altresì, del fatto che la Regione Lazio non ha inviato integrazioni allo studio del rischio per quell'ambito;
- CONSIDERATO** tuttavia, che la presenza dell'agente di controllo biologico è stata già accertata sul territorio nazionale e le dinamiche di colonizzazione sono già avviate;
- RITENUTO** di adottare il documento "Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla Proposta di immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*, Agente di Controllo Biologico della cimice asiatica *Halyomorpha halys*: integrazioni alla richiesta di autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 357/97, art. 12, comma 4" come proposto dal predetto Gruppo di lavoro;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** l'art. 13, comma 2, della l. n. 132 del 2016;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il documento "Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla Proposta di immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*, Agente di Controllo Biologico della Cimice asiatica *Halyomorpha halys*: integrazioni alla richiesta di autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 357/97, art. 12, comma 4" come

proposto dal Gruppo di lavoro SNPA VII/04, che è parte integrante della presente delibera;

2. di esprimere parere favorevole all'immissione di *Trissolcus japonicus* esclusivamente per il territorio delle regioni richiedenti e alle condizioni espresse nel documento di cui al punto 1) e nei punti successivi della presente delibera, dietro presentazione dei relativi Piano dei rilasci;
3. che, prima degli interventi di immissione, vengano fornite dai richiedenti le informazioni integrative e gli approfondimenti menzionati nel documento di cui al punto 1) nonché per il Lazio le integrazioni richieste con la delibera n. 80/2020 e non pervenute;
4. di ritenere necessario che ciascuna delle regioni richiedenti assicuri un costante ed accurato monitoraggio della diffusione e degli impatti dell'agente di controllo biologico, utilizzando tecniche il più possibile standardizzate, esteso ad un maggior numero di siti e prolungato oltre i 3 anni dei rilasci, i cui risultati vengano trasmessi periodicamente al MATTM e ad ISPRA e SNPA per una compiuta valutazione dei relativi effetti, sia in termini di efficacia che di effetti indesiderati;
5. di ritenere necessario che eventuali future richieste di rilasci di agenti di controllo biologico siano riferite a singoli contesti regionali o, alternativamente, che venga assicurata una omogeneità dei dati relativi ai diversi territori;
6. di dare mandato all'ISPRA di procedere alle opportune interlocuzioni con le istituzioni scientifiche rilevanti, quali il CREA, per una standardizzazione delle informazioni e valutazioni da presentare a corredo delle richieste di immissione;
7. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
8. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
9. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta

**Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione del microimenottero *Trissolcus japonicus*, Agente di Controllo Biologico della Cimice asiatica *Halyomorpha halys*: integrazioni alla richiesta di autorizzazioni ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4".**

In riferimento alle integrazioni relative alla richiesta di autorizzazione al rilascio di *Trissolcus japonicus* avanzata dalle regioni Liguria, Sardegna, Campania, Umbria e Marche, pervenute con nota Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) prot. 0001081 del 7 gennaio u.s., il Gdl VII/04 riporta di seguito le proprie osservazioni tecniche circa la documentazione fornita.

Si premette che la richiesta si riferisce a cinque ambiti regionali, ma che le informazioni fornite sono molto disomogenee tra le diverse regioni rendendo complesso fornire una valutazione generale. Per eventuali future richieste di rilasci di ACB si ritiene necessario che esse si riferiscano a singoli contesti regionali o che venga assicurata una omogeneità dei dati relativi ai diversi territori.

**D) AMBITO GEOGRAFICO INTERESSATO DALL'IMMISSIONE**

La documentazione risponde in modo diretto e accettabile alla richiesta della cartografia dei siti di rilascio e delle motivazioni per la concentrazione dei rilasci nelle zone C.

Per quanto riguarda gli altri punti la documentazione non risponde in modo completo alle richieste inserite nella precedente valutazione ISPRA-SNPA. In particolare, non vengono fornite informazioni in merito ai danni causati da *H. halys*, riportando dati, peraltro in forma parziale (con l'eccezione della Sardegna), nelle integrazioni relative al punto C "ragioni di rilevante interesse". Analogamente non sono state evidenziate le categorie A, B, C nella cartografia allegata, né è stata prodotta una cartografia che permettesse di valutare la collocazione spaziale dei siti di rilascio rispetto alla presenza di presidi di biodiversità (p.es. in aree protette e aree Natura 2000).

Si ribadisce l'importanza che tutte le Regioni forniscano dati circa la eventuale vicinanza dei siti di rilascio ad aree protette a qualsiasi titolo con particolare riguardo a siti Natura 2000 (nella precedente valutazione si chiedeva di analizzare "... il loro collegamento con il contesto naturale di contorno al fine di comprendere i confini potenziali di dispersione delimitati da barriere ecologiche naturali.").

**E) PERIODO PER CUI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE**

Non è stato fornito il calendario dei lanci richiesto, informazione in parte inclusa, peraltro limitatamente a Campania e Sardegna, nelle integrazioni relative al punto D "ambito geografico interessato dall'immissione".

Il periodo triennale richiesto appare congruo.

#### F)       PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO DELL'ACB NELL'AREA DI IMMISSIONE

La documentazione integrativa fornita non risponde in modo esauriente alle richieste (p.e. non si riporta il periodo ipotizzato per l'insediamento dell'ACB).

Si chiede venga trasmessa la bozza di articolo Sabbatini-Peverieri *in press* citato per permettere una compiuta valutazione della documentazione.

Si ritiene opportuno che alla fine della fase triennale dei rilasci, venga sviluppato un modello bioclimatico a partire dai dati raccolti nel corso del monitoraggio, al fine di permettere una più compiuta valutazione dei futuri pattern temporali e spaziali di espansione post-rilascio dell'ACB.

#### G)       PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DELL'ACB AL DI FUORI DELL'AMBITO GEOGRAFICO DI IMMISSIONE

La documentazione integrativa fornita non risponde in modo completo alle richieste di integrazione, fatta eccezione per la stima della velocità annua di diffusione. Non sono state fornite le cartografie richieste né è stata stimata l'area di diffusione potenziale.

I dati forniti appaiono indicare un potenziale rischio di diffusione dell'ACB a una porzione rilevante del territorio delle regioni interessate dai rilasci. A tal riguardo si evidenzia che la probabilità di diffusione (peraltro nel testo valutata come "possibilità di diffusione") non può essere esclusivamente valutata in termini di successo di insediamento, ma deve essere anche valutata in termini di rischi ambientali in particolare relativi a impatti su specie non target.

#### I)       ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DIRETTI E INDIRETTI LEGATI ALL'IMMISSIONE DELL'ACB SU SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE E HABITAT PRESENTI NELL'AREA DI IMMISSIONE E NELLE AREE DI POSSIBILE DIFFUSIONE

La documentazione integrativa fornita, sebbene corposa, non risponde in modo completo alle richieste di integrazione. In particolare non risultano essere stati analizzati i possibili impatti su specie e habitat di interesse comunitario o specie endemiche, non sono stati individuati gli scenari possibili dovuti alla diffusione in compresenza delle due specie di *Trissolcus*, né i rischi di impatto su specie non-target in contesti non dominati da colture intensive ed estensive, come quelli che caratterizzano larghe porzioni delle regioni in questione. Di conseguenza, a seguito dell'integrazione delle cartografie regionali con l'indicazione completa sulla presenza dei Siti Rete Natura 2000, elementi della Rete ecologica, zone ecotonali e conseguente presenza di specie target/non target si ritiene andrebbe previsto uno studio completo dei rischi causati dalla diffusione dell'ACB in queste aree e nel caso risultasse elevato prevedere un adeguato numero di punti di monitoraggio.

I dati forniti indicano un potenziale rischio di impatto su specie non target non irrilevante, pur se definito "di entità minima" nella documentazione. Tenuto conto che, come affermato dalla relazione trasmessa, una valutazione circostanziata degli impatti su specie non-target sarà possibile solo dopo anni di monitoraggio continuativo delle popolazioni rilasciate e di quelle giunte in Italia per via accidentale, si ritiene necessario che venga assicurata un'attività di monitoraggio, accurata e di durata molto superiore ai tre anni dei rilasci, in tutte le aree di immissione e di espansione dell'ACB.

Pur prendendo atto di un notevole impegno di raccolta dati sperimentali, si rileva una carenza di dati rispetto alla parassitizzazione di specie autoctone che si trovano in uno stato di conservazione precario, tema su cui appare importante focalizzare le attività di monitoraggio, soprattutto ove i rilasci siano in fasce ecotonali per cui è segnalata nei pressi la presenza di specie di insetti di interesse conservazionistico.

#### M) PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE POST-RILASCIO PER VALUTARE GLI EFFETTI DELL'IMMISSIONE DELL'ACB

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, il monitoraggio post-rilascio assume particolare rilevanza. Si ritiene che tale aspetto del piano vada integrato, assicurando un più accurato monitoraggio, dando riscontro in modo più pieno alle integrazioni richieste con precedente valutazione.

Allo scopo di poter disporre di dati confrontabili ed utilizzabili per elaborazioni su scala nazionale, è auspicabile che il monitoraggio venga effettuato con tecniche e modalità standardizzate da parte di tutte le regioni interessate dai rilasci.

La percentuale del 10% dei siti monitorati può risultare soddisfacente in molti contesti, ma non appare adeguata per quelle realtà con un numero di siti molto ridotto; a titolo di esempio in Umbria sono previsti 4 siti di monitoraggio su 30 siti di lancio e nelle Marche 1 solo sito di monitoraggio su 10 siti di lancio. Si ritiene pertanto che anche questo aspetto del piano di monitoraggio presentato andrebbe integrato.

Anche considerata la necessità di assicurare un attento monitoraggio degli effetti dei rilasci degli ACB su specie non-target, già evidenziata nel punto precedente, si ritiene essenziale che i piani di monitoraggio vengano integrati con raccolte mirate di numeri elevati di ovature di pentatomidi, indispensabili per una corretta verifica di parassitizzazione, anche attraverso l'esame degli sfarfallamenti e la corretta determinazione tassonomica. Pur ritenendo interessante, come tecnica alternativa, l'esposizione di ovature sentinella (indicata da regione Sardegna), si evidenzia che tale tecnica appare di difficile attuazione per il numero elevato di ovature di cimice asiatiche che richiede. Si ritiene quindi essenziale che tutte le regioni ove si prevedono rilasci assicurino la raccolta di ovature in campo per verificare l'impatto (nella documentazione fornita tale tecnica è prevista in Campania, Sardegna e Umbria).

I dati del monitoraggio andranno periodicamente trasmessi a MATTM e ISPRA-SNPA per permettere un costante aggiornamento in merito alla valutazione degli effetti dei rilasci.

#### N) PIANO DEGLI INTERVENTI PREDISPOSTO IN CASO DI IMPATTI IMPREVISTI DELLA SPECIE NON AUTOCTONA

La documentazione integrativa fornita appare sufficiente.

Si rileva che nel caso di impatti imprevisi la possibilità di intervento sia limitata unicamente alla sospensione dei rilasci e alla ripresa del contrasto mediante insetticidi a largo spettro, soluzione, quest'ultima, peraltro valutata negativamente nelle premesse della trattazione del punto N..

### **ULTERIORI RILEVANTI ELEMENTI TECNICI UTILI ALLA VALUTAZIONE**

#### B) INFORMAZIONI SULLA SPECIE NON AUTOCTONA

La documentazione integrativa fornita appare sufficiente.

### C) RAGIONI DI RILEVANTE INTERESSE

La quantificazione dei danni economici appare ancora largamente insufficiente in buona parte del territorio oggetto di richiesta. Non è chiaro come siano stati valutati gli impatti di cimice asiatica rispetto alle punture di pentatomidi ed altre cimici fitofaghe simili.

I dati quantitativi relativi all'incremento dei prodotti chimici di sintesi dovuto alla presenza di *Halyomorpha halys* vengono riportati in modo incompleto, rendendo problematica una valutazione organica per tutta l'area interessata.

Non vengono riportati elementi sull'efficacia di tecniche di controllo alternative.

### J) ANALISI DEI POSSIBILI BENEFICI AMBIENTALI ED ECOLOGICI CHE L'ACB PUO' APPORTARE

Sarebbe opportuno integrare le tecniche previste, allo sviluppo di modelli che sarebbero utili per fare stime verosimili su impatto ACB e sul possibile aumento dei danni da cimice asiatica.

Si suggerisce, ad integrazione della lotta biologica, di valutare l'eventuale applicazione di strategie di lotta alternative alla lotta chimica come la confusione e il disorientamento sessuale, la rimozione meccanica degli individui adulti rilevati nelle aree dormitorio, la lotta microbiologica, l'approccio agroecologico.

Si ribadisce l'importanza di una più attenta valutazione quantitativa dell'entità dell'aumento dei prodotti chimici di sintesi utilizzati per combattere la cimice asiatica (trattata nel punto C), importante ai fini della comprensione delle ragioni di rilevante interesse.

## **CONCLUSIONI**

- i. La documentazione fornita non risponde pienamente a quanto richiesto nella precedente valutazione e non risulta omogenea tra le diverse regioni. Pertanto si ritiene necessario vengano fornite le informazioni integrative e gli approfondimenti sopra sintetizzati e si richiede che eventuali ulteriori richieste di valutazione vengano elaborate a scala di singolo ambito regionale, qualora non si disponga di basi dati omogenei per i diversi contesti.
- ii. La documentazione integrativa non permette di escludere il rischio di diffusione dell'ACB al di fuori dei siti di rilascio e di impatti su specie non target.
- iii. La presenza del ACB è stata tuttavia già accertata sul territorio nazionale, e le dinamiche di colonizzazione sono già avviate; vista la dinamica di popolazione dell'ACB basata, come per molti altri insetti, sul potenziale riproduttivo si ritiene limitata la possibilità di intervento ai fini di un eventuale contenimento.
- iv. Si rileva che nel caso di impatti imprevisti dell'ACB ci sia una limitata o nulla possibilità di intervento.
- v. Appare necessario che tutte le regioni interessate dai rilasci assicurino un costante ed accurato monitoraggio della diffusione e degli impatti dell'ACB, condotto con tecniche il più possibile

standardizzate, esteso ad un maggior numero di siti e prolungato oltre i 3 anni dei rilasci, e trasmettano periodicamente i risultati conseguiti a MATTM e ISPRA SNPA al fine di permettere una compiuta valutazione degli effetti dei rilasci sia in termini di efficacia sia di effetti indesiderati.